

Allegato "B"

COMUNE DI BALESTRATE
(Provincia di Palermo)

Ufficio Commercio

REGOLAMENTO COMUNALE
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 28 SET. 2000



INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche

Art. 3 – Individuazione delle aree da dare in concessione

Art. 4 – Procedure e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 5 – Domanda e documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 6 – Requisiti igienico – sanitari

Art. 7 – Commissione Comunale

Art. 8 – Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 9 – Silenzio – Assenso

Art. 10 – Orario di vendita

Art. 11 – Subingresso

Art. 12 – Produttori agricoli

Art. 13 – C.O.S.A.P.

TITOLO II

MERCATO GIORNALIERO – TIPOLOGIA A

Art. 14 – Mercato giornaliero – Tipologia A

Art. 15 – Posteggi

Art. 16 – Criteri di assegnazione dei posteggi Tipologia A

Art. 17 – Durata delle concessioni del posteggio

Art. 18 – Criteri di rilascio dell'autorizzazione

Art. 19 – Diniego, decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione

Art. 20 – Decadenza, revoca e sostituzione della concessione del posteggio

Art. 21 – Subingresso

Art. 22 - Orari

Art. 23 – Commissione del Mercato giornaliero

TITOLO III

DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE – TIPOLOGIA B

Art. 24 – Mercato settimanale – Tipologia B

Art. 25 – Criteri di assegnazione dei posteggi Tipologia B

Art. 26 – Commissione del mercato settimanale

Art. 27 – Orario di vendita

Art. 28 – Delimitazione dei posteggi

Art. 29 – Circolazione

Art. 30 – Occupazione temporanea del posteggio

Art. 31 – Sostituzione del posteggio

Art. 32 – Durata della concessione del posteggio

Art. 33 – Criteri di rilascio dell'autorizzazione

Art. 34 – Diniego, decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione

Art. 35 – Decadenza, revoca e sostituzione della concessione del posteggio

Art. 36 - Subingresso

Art. 37 – Obblighi degli esercenti

Art. 38 – Caratteristiche delle attrezzature

Art. 39 – Ordine e pulizia del mercato

Art. 40 – Uso dei veicoli

Art. 41 – Coltivatori diretti

Art. 42 – Furti o incendi nel mercato

TITOLO IV

DISCIPLINA COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE – TIPOLOGIA C

Art. 43 – Svolgimento dell'attività itinerante

TITOLO V

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 44 – Autorizzazioni stagionali e temporanee

Art. 45 – Fiere, feste, sagre

Art. 46 – Mercato e Fiera stagionale

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 – Sanzioni

Art. 48 – Regularizzazione dei mercati di tipo A e B

Art. 49 – Chioschi

Art. 50 – Norme di rinvio

Art. 51 – Entrata in vigore

Art. 52 – Trasmissione del Regolamento all'Autorità Regionale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, forestale e trazzurale o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato in tutto il territorio comunale dalle norme previste dalla legge regionale n. 18 del 01/03/1995, dalla legge regionale n. 2 del 08/01/1996, dalla legge regionale n. 28 del 22/12/1999 e dalle circolari esplicative dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca del 06/04/1996 protocollo n. 4754 e del 07/04/2000 protocollo n. 1669, e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dalle suddette leggi regionali e dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, in materia di commercio su aree pubbliche (legge n. 112/91 e relativo Regolamento di esecuzione D.M. n. 248/93 nonché D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998).

Art. 2

Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio del commercio su aree pubbliche, il quale può essere svolto:

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (almeno 10 anni) per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero – tipologia A);
- b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (almeno 10 anni) per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale – tipologia B);
- c) su qualsiasi area, purchè in forma itinerante e su aree destinate ad ospitare sagre, fiere e mercati, con cadenze mensili, annuali o stagionali, nonché sulle medesime aree di tipologia A e B per una durata di dieci anni (tipologia C).

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie A e B è subordinata all'autorizzazione dell'Organo Comunale competente dove ha sede il posteggio richiesto, quella per la tipologia C dall'Organo Comunale competente dove risiede l'istante.

Ai richiedenti la tipologia C provenienti da altro Comune è consentito esercitare tale

attività previo *nulla-osta* rilasciato dall'Organo Comunale competente nel quale il richiedente intende esercitare l'attività, tale *nulla-osta* può essere negato solo per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 3

Individuazione delle aree da dare in concessione

Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18 del 01/03/1995, ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento, individua:

1. Le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia A, per uso quotidiano e per almeno cinque giorni la settimana;
2. Le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia B, per l'utilizzo di un giorno alla settimana con la configurazione dei posteggi di cui alla planimetria facente parte integrante della Deliberazione Consiliare n. 78 del 13/04/1984;
3. Le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia C, in cui è prevista la sosta per un periodo massimo di un'ora, regolamentate con determinazione sindacale inerente le limitazioni e i divieti per motivi di pubblico interesse e nel pieno rispetto delle norme di cui al nuovo codice della strada. Nell'individuazione di tali aree si deve tenere conto delle caratteristiche economiche, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso;
4. Le aree da destinare a fiere, feste e sagre sono istituite con apposito provvedimento dal Sindaco.

Art. 4

Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1 comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 18 del 01/03/1995, è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o in mancanza il più possibile simile.

Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, l'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili i posteggi.

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere spedita obbligatoriamente a mezzo di raccomandata, non essendo ammessa la presentazione a mano della stessa, la quale, inoltre, può essere con firma autenticata, ai sensi della legge n. 15/68, oppure sottoscritta con firma non autenticata, qualora presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (comma 11, art. 3 della legge n. 127/97, recepita con legge regionale n. 23 del 07/09/1998).

- Le autorizzazioni di tipologia A e B sono rilasciate dall'Organo Comunale competente per il posteggio indicato nella domanda se è disponibile o in caso contrario occorre darne un altro con le stesse caratteristiche e nella stessa zona mercatale;

- L'autorizzazione per lo sviluppo delle attività nelle aree di cui all'art. 3 comma 1 tipologia A può essere rilasciata solo per un posteggio nell'ambito del territorio comunale;
- L'autorizzazione di cui alla tipologia C è rilasciata dall'Organo Comunale competente di residenza del richiedente, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18 del 01/03/1995;
- Per l'esercizio dell'attività itinerante, nei Comuni diversi da quello di residenza gli operatori devono richiedere il rilascio del prescritto *nulla-osta*. Tale *nulla-osta* è un atto dovuto in quanto può essere negato solo per i motivi di cui all'art. 8 comma 3 della legge regionale n. 2 del 08/01/1996 e non è soggetto al pagamento di alcuna tassa e può essere rilasciato con validità annuale;
- Ogni autorizzazione è un documento autonomo e come tale è sottoposto alla normativa fiscale e tributaria vigente;
- Le autorizzazioni rilasciate per il commercio su aree pubbliche di generi alimentari abilitano anche alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande semprechè il titolare ne possieda il requisito d'iscrizione nel registro.

L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite compresi gli industriali, artigiani e produttori agricoli, che intendano esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche, nonché i soggetti che intendono vendere o esporre per la vendita al dettaglio di opere d'arte o oggetti d'antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20/11/1971 n. 1062.

Art. 5

Domanda e documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, con le modalità specificate nel precedente art. 4 comma 3, o ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 15 del 04/01/1968 relativa all'autocertificazione.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico del richiedente, se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale, se la società è soggetto all'obbligo di iscrizione al registro imprese;
- b) di essere in possesso dei requisiti morali (D.L. 31/03/1998 n. 114 art. 5 comma 2) per i raggruppamenti I – II – III e professionali (L.R. 22/12/1999 n. 28 art. 3 comma 3) per il raggruppamento I;
- c) numero di iscrizione al Registro Imprese e la Camera di Commercio presso la quale ha ottenuto tale iscrizione;
- d) settore e raggruppamento merceologico per il quale intende svolgere la propria attività;
- e) eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A o B.

Inoltre, per le aree demaniali:

1. numero della concessione;
2. approvazione del progetto.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

- 1) certificato di iscrizione al Registro Imprese;
- 2) autocertificazione di stato di famiglia;
- 3) autodichiarazione antimafia dei carichi pendenti e del casellario giudiziale;
- 4) libretto di idoneità sanitaria;
- 5) certificato di idoneità sanitaria dei banchi e degli automezzi addetti alla vendita.

I documenti di cui ai punti 4) e 5) vanno prodotti solo nei casi di vendita di prodotti alimentari e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 6

Requisiti igienico-sanitari

I banchi e gli autoveicoli addetti alla vendita e alla somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari debbono rispondere ai requisiti igienico-sanitari fissati con l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 02/03/2000, con l'art. 22 del Decreto Minindustria n. 248 del 04/06/1993 e con il Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità del 20/05/1996.

L'attività di vigilanza e controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata dal personale dell'A.U.S.L. territorialmente competente e dal personale del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 7

Commissione Comunale

Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni, di cui al precedente art. 3, è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dell'apposita Commissione Comunale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18 del 01/03/1995, istituita con determina sindacale n. 102 del 14/06/1995 e ricostituita con determina sindacale n. 5 del 07/04/2000, detto parere viene espresso con le modalità di cui al relativo regolamento approvato dalla Commissione stessa con verbale n. 45 del 07/04/1997.

La Commissione per il commercio su aree pubbliche è nominata dal Sindaco ed è così composta:

- dal Sindaco o da un delegato permanente, con funzione di presidente;
- dal capo dell'ufficio comunale, o da un suo delegato, addetto al traffico e alla viabilità o dal comandante del corpo di Polizia Municipale;
- dal capo dell'ufficio comunale, o da un suo delegato, addetto all'urbanistica e al territorio;
- da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello regionale designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti;
- da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- da un esperto di problemi della distribuzione.

La Commissione comunale dura in carica quattro anni ed esprime pareri:

- a. sulle domande di rilascio delle autorizzazioni di tipologia A e B, nonché sulle autorizzazioni stagionali, nel termine previsto di trenta giorni dal loro inserimento dall'ordine del giorno;
- b. esprime parere sulla istituzione, funzionamento, soppressione di mercati o fiere locali nonché sullo spostamento di luogo e di data di svolgimento degli stessi;
- c. sull'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, sui criteri di assegnazione dei posteggi e loro superfici e sui criteri di assegnazione delle aree destinate agli agricoltori.

Per le nuove autorizzazioni di tipologia C sarà data comunicazione alla commissione alla prima seduta utile.

Non è richiesto alcun parere per le richieste di subingresso.

Art. 8

Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione è disposta dall'Organo Comunale competente al rilascio delle autorizzazioni e va effettuata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- d) nel caso di cancellazione dal registro speciale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- e) nel caso di cancellazione dal registro delle imprese;
- f) nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 9

Silenzio – Assenso

Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è di novanta giorni ai sensi dell'art. 5 comma III della legge regionale n. 18 del 01/03/1995.

In caso di silenzio dell'Amministrazione, durante il suddetto periodo si intendono accolte le richieste di tipologia C e quelle relative alla tipologia A e B, nel caso in cui vi sia disponibilità del posteggio richiesto; pertanto la norma di cui alla suddetta legge costituisce norma speciale, prevalendo sulla normativa generale (60 giorni).

Art. 10

Orario di vendita

I titolari di autorizzazione sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante apposita determina sindacale.

Le deroghe operate a favore degli esercenti del commercio fisso vengono estese anche agli esercenti del commercio su aree pubbliche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 22/12/1999 n. 28.

Art. 11

Subingresso

Per il subingresso si applicano le stesse norme del commercio fisso.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge regionale 22/12/1999 n. 28.

L'effettivo trasferimento dell'esercizio deve essere provato o con testamento o atto di eredità – per i casi “mortis causa” – e con atto di donazione, o con contratto, o anche per scrittura privata autenticata dal notaio – per i trasferimenti “inter vivos” – debitamente registrate a norma di legge.

Il subentrante non perde i titoli di priorità maturati dal cedente (presenza abituale di una fiera, presenza in una graduatoria d'assegnazione di posteggio).

Inoltre il titolare di più autorizzazioni ha la facoltà di trasferire le singole autorizzazioni, ma non i singoli settori merceologici.

La concessione del posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può quindi essere ceduta solo assieme all'azienda stessa.

Il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge regionale 22/12/1999 n. 28 ha comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa dopo aver presentato la comunicazione.

In caso di subingresso per causa di morte in un'attività avente per oggetto la vendita di prodotti alimentari, il subentrante, non in possesso dei requisiti professionali, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisizione del titolo.

Art. 12

Produttori agricoli

La qualifica di produttore agricolo è provata mediante un attestato in carta libera rilasciato dall'Organo Comunale competente in cui si trova il terreno destinato alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

Il suddetto attestato ha validità annuale.

I produttori agricoli muniti dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/63, possono porre in vendita, nelle zone loro riservate, esclusivamente i prodotti ottenuti nei fondi da loro condotti per cultura o allevamento.

L'assegnazione degli spazi all'interno della zona riservata avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Art. 13

C.O.S.A.P.

La riscossione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche è commisurata ai servizi effettivamente resi, avviene tramite versamento su c.c.p. n. 18956904 intestato al Comune di BALESTRATE, in ragione di un anno, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il tributo.

Il tributo annuo viene computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento, salvo conguaglio, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni, come stabilito da apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale e comunque fino a nuove disposizioni di legge.

Gli esercenti occasionali verseranno il tributo che verrà loro quantificata sul c.c.p. n. 18956904 consegnando la relativa attestazione agli agenti di Polizia Municipale, nonché all'Ufficio Commercio.

TITOLO II

MERCATI GIORNALIERI TIPOLOGIA A

Art. 14

Mercato giornaliero – Tipologia A

Nell'ambito del territorio Comunale, con apposita deliberazione, possono essere individuate le aree da adibire all'esercizio del commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana.

Ogni quadriennio tale individuazione potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione.

Art. 15

Posteggi

Intendesi per posteggi quella parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità e che viene data in concessione.

I posteggi anche in parte, hanno una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli (auto-negozi) attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliata o, se possibile, che gli venga concesso altro posteggio più adeguato se disponibile.

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione per motivi giustificati (malattia, gravidanza, servizio militare, ecc.) per un periodo certo indicato dallo stesso operatore che sospende l'attività, viene assegnato prioritariamente ai soggetti residenti titolari dell'autorizzazione di tipologia C e tra questi a chi abbia il più alto numero di presenze nelle fiere o mercati.

Allorché non possa essere documentato il numero di presenza degli operatori, la graduatoria è formata secondo il seguente ordine di priorità:

- a. a chi abbia iniziato per primo l'attività, attestata attraverso il registro delle imprese;
- b. in base alla maggiore anzianità di iscrizione al R.E.C. e/o Registro Imprese.

L'aria non può essere assegnata qualora si tratti di un box, chiosco o locale o in esso si trovino strutture e attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, dal Comune.

Art. 16

Criteri di assegnazione dei posteggi – Tipologia A

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i posteggi presso il mercato giornaliero, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnati con bando pubblico con i criteri in esso specificati, in base ad una graduatoria formata dalla Commissione Comunale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18 del 01/03/1995 rispettando i seguenti criteri:

- 1) ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- 2) carico di famiglia;
- 3) maggiore età;
- 4) possesso del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi attestato dal Comune.

I posteggi non assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1), 2) e 3).

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato.

La concessione del posteggio nel caso di subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

Art. 17

Durata della concessione del posteggio

La durata della concessione del posteggio è decennale, ai sensi dell'art. 8 comma IX della legge regionale n. 18 del 01/03/1995, con possibilità di rinnovo, purché permangano inalterate naturalmente le condizioni preliminari soggettive (titolarità dell'autorizzazione commerciale) e

oggettive (disponibilità delle aree); qualora quest'ultima disponibilità fosse, per qualche motivo, decaduta o inattuabile, il titolare della concessione ha diritto ad un'area sostitutiva.

La stipula del relativo contratto avverrà in forma pubblica amministrativa.

Art. 18

Criteri di rilascio dell'autorizzazione

- a. L'autorizzazione rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite compresi gli industriali, artigiani e produttori agricoli, che intendano esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche, nonché i soggetti che intendono vendere o esporre per la vendita al dettaglio di opere d'arte o oggetti d'antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20/11/1971 n. 1062.
L'Organo Comunale competente, previo parere della Commissione Comunale, può rilasciare autorizzazioni stagionali per posteggi a tale scopo previsti nel piano delle aree pubbliche.
Allo stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione.
- b. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata ai sensi e per gli effetti della legge 04/01/1968 n. 15 relativa all'autocertificazione.
I richiedenti, produttori agricoli, devono corredare la domanda di richiesta posteggio con un certificato a firma dell'Organo Comunale competente nel quale ricade il loro fondo, attestante la qualità di produttore agricolo ai sensi e con le modalità dell'art. 2 della legge 59/63.
Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione per il quale fa fede la data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la stessa domanda.
Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.
A parità di data di presentazione, al fine di definire l'ordine di priorità, si terrà conto del carico familiare, dimostrato attraverso l'esibizione dello stato di famiglia e, in caso di parità, si terrà conto della maggiore età del richiedente.
Il termine per il procedimento è di novanta giorni trascorso il quale, in caso di silenzio da parte dell'Amministrazione e di disponibilità del posteggio, la domanda si intenderà accolta.
- c. La domanda intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di tipologia A deve essere indirizzata all'Organo Comunale competente in cui si trova il posteggio e deve contenere:
- le generalità complete del richiedente o la ragione sociale ove trattasi di società;
 - l'indirizzo del richiedente;
 - la Camera di Commercio presso la quale il richiedente ha ottenuto l'iscrizione;
 - il numero e la data di iscrizione;
 - il settore merceologico per le quali il richiedente ha ottenuto l'iscrizione;
 - la qualità di agricoltore e ampiezza della superficie utilizzata, per i produttori agricoli;
 - le localizzazioni desiderate del posteggio.
- d. L'autorizzazione è efficace per il solo territorio del Comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dall'Organo Comunale competente sentita la Commissione Comunale.
L'autorizzazione per esercitare l'attività di tipologia A è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più simile, intendendo per simile altro posteggio ricadente sulla stessa zona commerciale a quella richiesta.
L'autorizzazione ha validità decennale e può essere, allo scadere, rinnovata.

E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a sessanta giorni e non superiori a centottanta giorni.

Art. 19

Diniego, decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione viene negato allorché:

- a) il richiedente sia sprovvisto di iscrizione;
- b) non vi siano posteggi disponibili.

L'autorizzazione decade:

- a) qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazioni dell'avvenuto rilascio.

L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio;
- b) nel caso di cancellazione dal registro.

L'autorizzazione è sospesa per un massimo di sessanta giorni allorché l'Organo Comunale competente comunica i casi di particolare gravità o di recidiva.

Art. 20

Decadenza, revoca e sostituzione della concessione del posteggio

La concessione del posteggio decade:

- a) qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo superiore a tre mesi per anno solare. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, detto periodo è ridotto secondo il rapporto di $\frac{1}{4}$;
- b) per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività (mancato pagamento C.O.S.A.P., maggiore occupazione del suolo pubblico, mancato rispetto degli orari e dei termini di chiusura, violazione alle norme dei regolamenti di polizia urbana).

La concessione del posteggio è revocata:

- a) per mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari accertati da parte dell'autorità competente (A.U.S.L., Polizia Municipale);
- b) per motivi di pubblico interesse. L'Organo Comunale competente può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune. In caso di eliminazione del posteggio, il Comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta dell'operatore.

Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'art. 47 del presente Regolamento, ed in caso di recidiva con la sospensione della concessione per un periodo che va da

sette giorni fino a sei mesi. Coloro che esercitano la vendita di ghiaccio e di prodotti ittici sono esentati dall'obbligo di rimuovere gli ingombri tranne che non ostino motivate esigenze di pubblico interesse.

Art. 21

Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di proprietà del dante causa nell'assegnazione del posteggio.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più, a condizione che la cessione comporti il trasferimento del complesso dei beni e del posteggio o dei posteggi per mezzo dei quali ciascuna di esse viene esercitata.

Non può essere oggetto di atto di trasferimento l'attività corrispondente a una o più settori merceologici posseduti.

Art. 22

Orari

Il commercio su aree pubbliche di tipologia A si svolge negli stessi orari previsti per il commercio fisso.

Art. 23

Commissione del mercato giornaliero

Presso il mercato giornaliero è istituita una Commissione, ai sensi dell'art. 8 ter della legge regionale n. 2 del 08/01/1996, con le medesime modalità previste dal successivo art. 26.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

Art. 24

Mercato settimanale – Tipologia B

Nell'ambito del territorio Comunale esiste un mercato settimanale che si svolge nella giornata di lunedì, con esclusione dei giorni festivi, nell'area pubblica di via: Palermo, D. D'Aosta, Cavour e Leopardi, formato da n. 47 posteggi di cui:

- N. 35 per il settore non alimentare;
- N. 7 per il settore alimentare;
- N. 5 riservati ai produttori agricoli.

Il rilascio della relativa autorizzazione è subordinato a quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 5 e previo parere della Commissione Comunale di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse; di ciò l'Organo Comunale competente da pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima dello spostamento.

Ove la giornata di mercato ricada in giorno festivo, l'Organo Comunale competente può anticipare o posticipare la data, dandone pubblico avviso.

In caso di istituzione di nuovi mercati decisi dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Comunale, i nuovi posteggi verranno assegnati sulla base di apposito bando pubblico, da pubblicarsi almeno quattro settimane prima dell'attuazione del provvedimento.

L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 25 del presente Regolamento.

Art. 25

Criteri di assegnazione dei posteggi – Tipologia B

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i posteggi presso il mercato settimanale, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnati con bando pubblico con i criteri in esso specificati, in base ad una graduatoria formata dalla Commissione Comunale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18 del 01/03/1995 rispettando i seguenti criteri:

- 1) ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- 2) carico di famiglia;
- 3) maggiore età;
- 4) possesso del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi attestato dal Comune.

I posteggi non assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1), 2) e 3).

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato.

La concessione del posteggio nel caso di subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

Art. 26

Commissione del mercato settimanale

Presso il mercato settimanale è istituita una Commissione, ai sensi dell'art. 8 ter della legge regionale n. 2 del 08/01/1996, composta da n. 5 membri eletti ogni due anni, di cui quattro fra gli operatori che ivi esercitano la propria attività e un rappresentante dei commercianti a posto fisso.

La suddetta Commissione viene eletta sulla base di due liste separate, una comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree pubbliche che operano presso il mercato e l'altra comprendente i candidati degli esercenti il commercio fisso che operano in questo Comune.

Le liste saranno formate in ordine alfabetico.

Saranno eletti i primi quattro candidati che avranno riportato il maggior numero di voti per i commercianti su aree pubbliche e il primo candidato della lista del commercio fisso.

In caso di parità di voti si procederà alla nomina del più anziano di età.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza segnando sulla scheda nome e cognome del candidato prescelto.

La Commissione eleggerà al proprio interno il Presidente della stessa.

Alla predetta Commissione spettano compiti di proposte per il buon funzionamento del mercato e dei servizi di cui dispone, si riunirà presso il Palazzo Comunale e sarà cura dell'Organo Comunale competente fornire il materiale necessario per il funzionamento della stessa.

L'operatore che intende candidarsi deve presentare domanda in carta semplice diretta all'Organo Comunale competente, nella quale chiede di essere incluso nella lista, allegando i seguenti documenti:

- copia autorizzazione commerciale;
- copia ricevuta del pagamento del suolo pubblico dell'anno in corso.

Art. 27

Orario di vendita

Gli operatori economici, regolarmente autorizzati per il montaggio dei rispettivi banchi di vendita potranno accedere nell'area di mercato non prima delle ore 07:00 e fino alle ore 08:00 a.m.. Dopo tale ora è vietata la circolazione di ogni qualsiasi veicolo sia a motore che a trazione animale o a braccia nella zona delimitata da apposite strisce e destinata al montaggio dei banchi di vendita.

L'orario di attività di vendita all'interno del mercato ha inizio alle ore 08:00 di ogni lunedì non festivo, (salvo disposizioni sindacale) e si conclude alle ore 13:00.

In deroga è consentito agli ambulanti di prodotti ortofrutticoli ed ittici di posticipare di un'ora l'inizio dell'attività.

I concessionari del posteggio ed i loro coadiutori possono trattenersi al mercato fino ad un'ora dopo la vendita per le operazioni di sgombero e di pulizia.

Ulteriori limitazioni d'orario possono essere previste con apposita ordinanza sindacale per tutti i casi in cui un'area pubblica non può essere utilizzata per l'esercizio del commercio per motivi di polizia stradale, igienico-sanitario o di pubblico interesse.

L'orario delle vendite nel mercato e delle altre forme di commercio su aree pubbliche è determinato dall'Organo Comunale competente nel rispetto degli indirizzi espressi dal comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 18 del 01/03/1995.

Eventuali deroghe a favore del commercio in sede fissa vanno estese al commercio su aree pubbliche e nel caso in cui queste vengono effettuate il giorno in cui non si svolge il mercato, l'Organo Comunale competente può autorizzare lo svolgimento straordinario del mercato, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18 del 01/03/1995.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi nelle ore in cui è consentito lo svolgimento del commercio in sede fissa. Pertanto, le ordinanze emesse per il commercio in sede fissa sono estese automaticamente al commercio su aree pubbliche che si svolge in forma itinerante.

E' fatto obbligo al Comune di avvertire di eventuali variazioni d'orario gli operatori in possesso di autorizzazione di tipologia C, rilasciata dal Comune ed i possessori del *nulla-osta* previsto all'art. 4 comma 7 del presente Regolamento.

Art. 28

Delimitazione dei posteggi

Ciascun posteggio è numerato e delimitato da strisce ed intervallato da uno spazio, come da planimetria allegata per consentire il passaggio agli operatori ed al pubblico.

Le dimensioni del posteggio rimangono quelle precedentemente autorizzate.

La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 29

Circolazione

Nelle aree di mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla vendita, con esclusione dei mezzi di emergenza (ambulanza, vigili del fuoco, ecc.) ai quali deve essere in ogni caso assicurato il passaggio.

Art. 30

Occupazione temporanea del posteggio

Nel caso in cui il titolare del posteggio non si sia presentato sul posto assegnato entro le ore 08:00, il posteggio sarà assegnato, solo per quel giorno, ai soggetti residenti titolari di autorizzazione di tipologia C tramite sorteggio effettuato sul posto dal Segretario Comunale o suo delegato, alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria.

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della concessione per motivi giustificati (malattia, gravidanza e puerperio, servizio militare e gravi motivi di famiglia) per un periodo certo segnalato dall'operatore che sospende l'attività, sono assegnati con priorità ai soggetti residenti titolari di autorizzazione di tipologia C mediante sorteggio, così come previsto dal precedente comma.

Art. 31

Sostituzione del posteggio

Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività di vendita un autoveicolo attrezzato e la superficie concessa sia insufficiente, può richiedere altro posteggio più adeguato, se disponibile; detta richiesta deve essere effettuata con lettera raccomandata e si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della stessa.

Art. 32

Durata della concessione del posteggio

La durata della concessione del posteggio è decennale, ai sensi dell'art. 8 comma IX della legge regionale n. 18 del 01/03/1995, con possibilità di rinnovo, purchè permangano inalterate naturalmente le condizioni preliminari soggettive (titolarità dell'autorizzazione commerciale) e oggettive (disponibilità delle aree); qualora quest'ultima disponibilità fosse, per qualche motivo, decaduta o inattuabile, il titolare della concessione ha diritto ad un'area sostitutiva.

La stipula del relativo contratto avverrà in forma pubblica amministrativa.

Art. 33

Criteri di rilascio dell'autorizzazione

- L'autorizzazione rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite compresi gli industriali, artigiani e produttori agricoli, che intendano esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche, nonché i soggetti che intendono vendere o esporre per la vendita al dettaglio di opere d'arte o oggetti d'antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20/11/1971 n. 1062.

L'Organo Comunale competente, previo parere della Commissione Comunale, può rilasciare autorizzazioni stagionali per posteggi a tale scopo previsti nel piano delle aree pubbliche.

Allo stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione.

- La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata ai sensi e per gli effetti della legge 04/01/1968 n. 15 relativa all'autocertificazione.

I richiedenti, produttori agricoli, devono corredare la domanda di richiesta posteggio con un certificato a firma dell'Organo Comunale competente nel quale ricade il loro fondo, attestante la qualità di produttore agricolo ai sensi e con le modalità dell'art. 2 della legge 59/63.

Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione per il quale fa fede la data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la stessa domanda.

Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

A parità di data di presentazione, al fine di definire l'ordine di priorità, si terrà conto del carico familiare; dimostrato attraverso l'esibizione dello stato di famiglia e, in caso di parità, si terrà conto della maggiore età del richiedente.

Il termine per il procedimento è di novanta giorni trascorso il quale, in caso di silenzio da parte dell'amministrazione e di disponibilità del posteggio, la domanda si intenderà accolta.

- La domanda intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di tipologia B deve essere indirizzata all'Organo Comunale competente in cui si trova il posteggio e deve contenere:
 - le generalità complete del richiedente o la ragione sociale ove trattasi di società;
 - l'indirizzo del richiedente;
 - la Camera di Commercio presso la quale il richiedente ha ottenuto l'iscrizione;
 - il numero e la data di iscrizione;
 - il settore merceologico per le quali il richiedente ha ottenuto l'iscrizione;
 - la qualità di agricoltore e ampiezza della superficie utilizzata, per i produttori agricoli;
 - le localizzazioni desiderate del posteggio.
 - L'autorizzazione è efficace per il solo territorio del Comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dall'Organo Comunale competente sentita la Commissione Comunale.
- L'autorizzazione per esercitare l'attività di tipologia B è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più simile, intendendo per simile altro posteggio ricadente sulla stessa zona commerciale a quella richiesta.
- L'autorizzazione ha validità decennale e può essere, allo scadere, rinnovata.
- E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
- decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a sessanta giorni e non superiori a centottanta giorni.

Art. 34

Diniego, decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione viene negato allorché:

- a) il richiedente sia sprovvisto di iscrizione;
- b) non vi siano posteggi disponibili.

L'autorizzazione decade:

- a) qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazioni dell'avvenuto rilascio.

L'autorizzazione è revocata:

- a. nel caso di decadenza della concessione del posteggio;
- b. nel caso di cancellazione dal registro.

L'autorizzazione è sospesa per un massimo di sessanta giorni allorché l'Organo Comunale competente comunica i casi di particolare gravità o di recidiva.

Art. 35

Decadenza, revoca e sostituzione della concessione del posteggio

La concessione del posteggio decade:

- qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo superiore a tre mesi per anno solare. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, detto periodo è ridotto secondo il rapporto di $\frac{1}{4}$;
- per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività (mancato pagamento C.O.S.A.P., maggiore occupazione del suolo pubblico, mancato rispetto degli orari e dei termini di chiusura, violazione alle norme dei regolamenti di polizia urbana).

La concessione del posteggio è revocata:

- per mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari accertati da parte dell'autorità competente (A.U.S.L., Polizia Municipale);
- per motivi di pubblico interesse. L'Organo Comunale competente può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune. In caso di eliminazione del posteggio, il Comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta dell'operatore.

Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'art. 47 del presente Regolamento, ed in caso di recidiva con la sospensione della concessione per un periodo che va da sette giorni fino a sei mesi. Coloro che esercitano la vendita di ghiaccio e di prodotti ittici sono esentati dall'obbligo di rimuovere gli ingombri tranne che non ostino motivate esigenze di pubblico interesse.

Art. 36

Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di proprietà del dante causa nell'assegnazione del posteggio.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più, a condizione che la cessione comporti il trasferimento del complesso dei beni e del posteggio o dei posteggi per mezzo dei quali ciascuna di esse viene esercitata.

Non può essere oggetto di atto di trasferimento l'attività corrispondente a una o più settori merceologiche possedute.

Art. 37

Obblighi degli esercenti

L'esercente deve esporre in modo ben visibile i seguenti documenti:

- a) autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- b) ricevuta di pagamento della C.O.S.A.P.;
- c) atto di concessione del posteggio.

E' vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere, i venditori devono mantenere puliti i loro banchi di vendita, le relative attrezzature e l'area adiacente alla vendita.

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono mantenere le stesse ben visibili al pubblico.

Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato è vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico, limitandosi alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 38

Caratteristiche delle attrezzature

Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte ad una altezza minima di cm. 50 dal suolo e l'eventuale copertura del banco deve essere non inferiore a due metri e non superiore a tre metri dal suolo.

Ai soli venditori di articoli casalinghi e di piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura merce che possa ostacolare il normale transito del pubblico.

Art. 39

Ordine e Pulizia del mercato

L'ordine, la disciplina e la vigilanza del mercato viene assicurata dal Comando dei VV.UU..

I posteggiatori devono curare la pulizia personale nonché la pulizia dell'attrezzature e del posteggio del banco e tenere contegno riguardoso verso il pubblico.

Art. 40

Uso dei Veicoli

E' consentito l'ingresso nell'area di mercato di veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, purché l'automezzo rientri nella quadratura dello spazio assegnato.

Art. 41

Coltivatori Diretti

Nel mercato, l'Organo Comunale competente riserva appositi spazi ai produttori, coltivatori diretti del proprio fondo che espongono per la vendita le loro merci.

I produttori agricoli possono porre in vendita nei mercati esclusivamente i prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per la cultura ed allevamento previa autorizzazione.

I produttori possono farsi sostituire nella vendita da un familiare munito di delega vistata dall'Organo Comunale competente.

Art. 42

Furti o Incendi nel mercato

L'Organo Comunale competente non risponde di furti o incendi che si verificassero nel mercato.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE – TIPOLOGIA C

Art. 43

Svolgimento dell'attività itinerante

L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio Comunale, purchè la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale, essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il traffico autoveicolare e pedonale, nel rispetto della disposizione del codice della strada.

E' vietata la vendita nelle seguenti vie e piazze:

- Piazza R. Evola;
- Via M. Del Ponte;
- Via Roma;
- Via Libertà
- Zone demaniali marittime e trazzerali.

E' altresì vietata la vendita nel raggio di metri 100 dal mercato settimanale nella giornata di lunedì, ed in prossimità degli esercizi commerciali in cui viene effettuata la vendita di prodotti aventi lo stesso contenuto merceologico.

Ai titolari di autorizzazione di tipologia C è consentito sostare nello stesso punto per non più di un'ora (per punto si intende la superficie occupata durante la sosta).

Le soste possono essere fatti solo in punti che distano tra di loro almeno 250 metri.

L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzate ed in regola con il codice della strada.

Per gli esercenti i prodotti alimentari è necessario che l'automezzo possenga inoltre i requisiti igienico-sanitari richiesti per legge, documentati da apposito certificato di idoneità sanitaria.

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci posti in vendita.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione tali da recare disturbo alla quiete pubblica.

La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito con apposita determina sindacale.

I titolari di autorizzazioni di tipologia C, rilasciata da altri Comuni, devono presentare istanza all'Organo Comunale competente chiedendo il *nulla-osta* per la vendita dei prodotti (merce) in questo territorio Comunale corredata dai seguenti documenti:

- 1) copia dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di provenienza (di residenza);
- 2) tesserino di idoneità sanitaria;
- 3) certificato di idoneità sanitaria dell'automezzo.

I documenti di cui ai punti 2) e 3) vanno richiesti solo per gli addetti alla vendita di prodotti alimentari.

E' inoltre richiesto il parere del Responsabile della Polizia Municipale concernente la viabilità ed il traffico.

L'Organo Comunale competente può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio Comunale (in aggiunta alle aree sopra menzionate) la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico-sanitario o in occasione di ricorrenze particolari.

Art. 44

Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato.

Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni.

Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre con durata non superiore a 59 giorni.

Art. 45

Fiere, Feste, Sagre

In occasione di fiere e feste occasionali o di festività locali è concesso esercitare l'attività di vendita sulle aree pubbliche, che all'uopo saranno stabilite con apposita determina sindacale.

Hanno la precedenza gli esercenti muniti di autorizzazione di tipologia C, e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenza sulla fiera o mercato di che trattasi, a parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione, la quale verrà di volta in volta fissata con apposita determina sindacale e per i posteggi in essa indicati.

L'istanza in bollo, corredata dalla copia autenticata dell'autorizzazione, va presentata al Sindaco almeno giorni 60 prima dello svolgimento della manifestazione.

In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.

Alle fiere possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.

Art. 46

Mercato e Fiera Stagionale

Nell'ambito del territorio Comunale, è istituito un mercato temporanea giornaliero da adibire alla vendita al minuto di prodotti e articoli tipici locali e di artigianato, da effettuarsi mediante banchi o altri mezzi mobili per almeno cinque giorni la settimana, nella via P. Gesùgrande, formato da n. 7 posteggi.

Viene altresì istituito un mercato stagionale in forma settimanale serale di venerdì, dal primo venerdì di Luglio all'ultimo venerdì d'Agosto nella via P. Gesùgrande.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47

Sanzioni

Nei casi in cui la legge sul commercio non disponga altrimenti le violazioni al presente Regolamento, seguono le procedure previste dagli articoli 106 e 107 del T.U.L.C.P. n. 383/34 e dalla legge n. 689/81, dall'articolo 20 della l.r. n. 18/95 e dall'articolo 15 della l.r. n. 2/96 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 22 della l.r. n. 28/99 e successive integrazioni e modificazioni.

1. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 300.000 a £. 3.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione;

2. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 200.000 a £. 1.000.000 chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse;
3. Chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e/o vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 300.000 a £. 3.000.000 e con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'autorizzazione;
4. Chiunque non rispetti le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 200.000 a £. 1.000.000;
5. Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 100.000 a £. 500.000;
6. Chi esercita il commercio su area pubblica senza essere iscritto al registro, è punito con la sanzione amministrativa da £. 500.000 a £. 5.000.000;
7. Agli affetti del comma 1 non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio;
8. Per le sanzioni di cui al presente articolo l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24/11/1981 n. 689 è il Comune. L'Organo Comunale competente nei casi di particolare gravità o di recidiva adotta provvedimenti, di sospensione per un massimo di sessanta giorni o di revoca dell'autorizzazione;
9. La Regione è destinataria dei proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate per le infrazioni in materia di commercio;
10. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.

Art. 48

Regolamentazione dei mercati di tipo A e B

In sede di prima applicazione e in ottemperanza all'articolo 8 bis della legge regionale n. 2 del 08/01/1996 i posteggi nei mercati già esistenti a richiesta degli interessati, saranno concessi a quegli operatori che dimostrano di avere svolto l'attività presso il mercato di che trattasi, da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 08/01/1996, ciò dovrà essere dimostrato allegando alla richiesta in bollo i sottoelencati documenti:

- possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 3 della legge regionale n. 28 del 22/12/1999 e iscrizione al R.E.C. per coloro che svolgono l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- ricevuta di pagamento della C.O.S.A.P. o altra eventuale documentazione riconosciuta idonea dagli uffici competenti;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, avvalorata da attestazione del Responsabile dell'Annona, nella quale dovrà essere dichiarato di avere occupato il posteggio da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 2/96.

Sono fatti salvi i divieti previsti dalla normativa vigente.

Art. 49

Chioschi

Nell'ambito del territorio Comunale, con apposita deliberazione, possono essere site nelle aree pubbliche, chioschi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande liche con gradazione non superiore a 21° aventi una superficie compatibilmente con la natura uogo.

L'autorizzazione per esercitare tale attività è subordinata al possesso dei requisiti di ill'art. 4 del presente Regolamento, nonché:

- iscrizione al R.E.C. per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- autorizzazione sanitaria relativa al chiosco;
- libretto di idoneità sanitaria relativo al titolare e agli addetti alla somministrazione degli alimenti e bevande;
- titolo di proprietà o di disponibilità del suolo;
- autorizzazione edilizia del chiosco, previo *nulla-osta* dell'ente territorialmente competente.

Qualora le aree individuate, ricadono nelle previsioni del P.R.G., aree ove è consenti- analoga attività, gli standards urbanistici da applicare sono quelle previste dallo stesso P.R.G..

Art. 50

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme previste a legge n. 112/91, e relativo regolamento di approvazione D.M. n. 248/93, dalle ll.rr. n. 18/95, n. 3 e n. 28/99 e dalle Circolari esplicative dell'Assessorato Regionale alla Cooperazione, al commercio, all'Artigianato e alla Pesca del 06/04/1996 protocollo n. 4754 e del 07/04/2000 protocollo n. 1669, nonché eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e le altre disposizioni di legge in materia.

Art. 51

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Contestualmente sono abrogate le norme regolamentari ed i relativi atti emanati dall'Organo Comunale competente, di attuazione di tali norme regolamentari, incompatibili con il presente Regolamento.

Art. 52

Trasmissione del Regolamento all'Autorità Regionale

Il presente Regolamento è sottoposto, ai sensi dell'art. 21 bis comma 2 della legge regionale n. 2 del 08/01/1996 al preventivo esame di legittimità della sezione centrale del Comitato Regionale di Controllo e trasmissione all'Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca.

COMUNE DI BALESTRATE

PROV. DI PALERMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO REGIONALE
AD ACTA.

Oggetto:

Adozione Regolamento Comunale per
Il commercio su aree pubbliche - Presa
D'atto del mercato esistente di tipologia B.


N° 1 del Reg.

Data 28/09/2000

L'anno duemila il giorno 28 del mese di Settembre, alle ore 16.30 nella sede Comunale di Balestrate il Commissario Regionale ad acta. Bracco Antonino nominato con decreto assessoriale n° 2605 del 31/12/99, con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Antonella Spataro ha adottato la seguente deliberazione:

COMUNE DI BALESTRATE

(Provincia di Palermo)



DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

DATA 28 settembre 2000 N. 1

Oggetto: *Adozione regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche – Presa d'atto del mercato esistente di tipologia B.-*

L'anno duemila, il giorno ventotto del mese di Settembre, alle ore 16:30, nella sede Comunale di Balestrate (PA), il Commissario ad Acta BRACCO Antonino, nominato con Decreto Assessoriale n. 2605 del 31/12/1999, con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa SPATARO Antonella, ha adottato la presente deliberazione:

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto predisposta dal servizio interessato, allegata al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Ordinamento Regionale degli Enti Locali, approvato con legge regionale n. 16 del 15/03/1963 e la legge regionale n. 9 del 06/03/1986 modificato ed integrato dalla legge n. 142 del 08/06/1990 recepita con modificazione dalla legge regionale n. 48 del 11/12/1991;


Vista la legge regionale n. 41 del 03/12/1991 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142 del 08/06/1990 recepita dalla legge regionale n. 48 del 11/12/1991;

DELIBERA

Art. 1) Di adottare integralmente la proposta di deliberazione avente per oggetto: *Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche – Presa atto del mercato esistente di tipologia B*, allegata al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2) Di dare mandato agli uffici comunali competenti di predisporre per il mercato e le aree in questione tutti gli adempimenti connessi con il rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria.




IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa SPATARO Antonella)

Antonella Spataro


IL COMMISSARIO AD ACTA
(BRACCO Antonino)

Antonino Bracco



COMUNE DI BALESTRATE

(Provincia di Palermo)




PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO AL COMMISSARIO AD ACTA

Oggetto: *Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche l.r. n. 18/95 e l.r. n. 2/96 – Presa d'atto del mercato esistente tipologia B.-*

Visti:

- Il Decreto Assessoriale n. 2605 del 31/12/1999 con il quale è stato nominato, dall'Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, il Sig. Antonino BRACCO, in qualità di Commissario ad Acta, per l'approvazione del regolamento del commercio su aree pubbliche;
- La legge regionale n. 18 del 01/03/1995, recante "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche";
- La legge regionale n. 2 del 08/01/1996, recante "Disposizioni interpretative e modifiche della legge regionale n. 18 del 01/03/1995";
- Le circolari esplicative dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca del 06/04/1996 protocollo n. 4754 e del 07/04/2000 protocollo n. 1669 con le quali sono state fornite alcune indicazioni circa le modalità applicative delle normative succitate;
- L'art. 21 bis "Regolamento Comunale" della legge regionale n. 18 del 01/03/1995, secondo il quale i Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18 del 01/03/1995, possono disciplinare con apposito Regolamento, l'applicazione della ripetuta legge regionale n. 18 del 01/03/1995;
- L'art. 8 comma 4 della legge regionale n. 18 del 01/03/1995, secondo cui il Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 7, stabilisce le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi con la loro superficie e le aree riservate ai produttori agricoli;
- L'art. 8 bis della legge regionale n. 18 del 01/03/1995 secondo il quale "i Comuni sentita la Commissione di cui all'art. 7 provvedono a regolarizzare, mediante apposito atto d'istituzione i mercati di fatto esistenti nella loro attuale configurazione, compresi gli ampliamenti ai mercati già costituiti e procedono contestualmente a regolarizzare, a richiesta degli interessati, anche la posizione degli operatori che ivi esercitano l'attività commerciale se in possesso dei requisiti di legge e di idonea documentazione, indicata nell'apposito Regolamento Comunale comprovante l'attività svolta nel mercato da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge regionale in parola;
- L'art. 9 comma 2 della legge regionale n. 18 del 01/03/1995 "Limitazioni e Divieti", recante "Il Regolamento Comunale disciplina i tempi di sosta per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, nonché la distanza compresa fra due soste susseguenti";
- Il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche redatto dall'Ufficio Commercio di questa Amministrazione Comunale, che consta di un regolamento generale composto da n. 52 articoli e di una planimetria del territorio comunale con evidenziazione della zonizzazione delle aree pubbliche da adibire al commercio;



- Il Segretario Comunale al servizio ai sensi dell'art.53
della legge 142/90 in ordine alla legittimità del presente atto
esprime parere favorevole.

[Handwritten signature]



- La nota raccomandata A.R. del 18/05/2000 protocollo n. 5342, con la quale è stato trasmesso al Responsabile del Servizio I.P. del Distretto Sanitario di Base di Partitico (PA) ed al Comandante dei Vigili Urbani, per i relativi pareri rispettivamente igienico-sanitario e transito/sicurezza, copia degli elaborati planimetrici relativi all'individuazione delle aree di cui alle leggi regionali n. 18/95 e n. 2/96;
- I pareri espressi dal Responsabile del Servizio I.P. del Distretto Sanitario di Base di Partitico (PA) e dal Comandante dei Vigili Urbani;
- La nota raccomandata A.R. del 25/07/2000 protocollo n. 8664, con la quale è stato trasmesso alla Commissione Comunale Commercio su Aree Pubbliche, per il parere di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18 del 01/03/1995, copia del Regolamento commercio su aree pubbliche;
- I verbali della Commissione Comunale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18 del 01/03/1995;
- Il parere favorevole espresso nella seduta del 21/09/2000 dalla Commissione Comunale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18 del 01/03/1995;

Richiamata la delibera consiliare n. 78 del 13/04/1984 con il quale nell'ambito del territorio del Comune di Balestrate (PA) è stato istituito un mercato settimanale di tipologia B che viene svolto nell'area pubblica di via: Palermo, D. D'Aosta, Cavour, Leopardi, nel giorno di lunedì con esclusione dei giorni festivi;

Considerato che occorre sistemare definitivamente l'area interessata allo svolgimento del mercato dislocando opportunamente i posteggi e prevedere i servizi igienici come da allegata planimetria;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Art. 1) Di adottare la suddetta proposta di atto deliberativo, nonché il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche che consta di n. 52 articoli, che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente atto deliberativo.

Art. 2) Di istituire il seguente mercato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche tipologia B della legge regionale n. 18 del 01/03/1995 e successive modifiche ed integrazioni, come dall'unita planimetria, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale, anche in riferimento alle vie di fuga, ai passaggi dei mezzi di emergenza e all'organizzazione complessiva dell'area. Mercato settimanale di via Palermo, D. D'Aosta, Cavour, Leopardi, per l'ampiezza complessiva di mq. 954 di area scoperta in cui sono previsti appositi spazi di mq. 24 per n. 18 posteggi e mq. 18 per n. 29 posteggi, suddivisi per settori merceologici già esistenti con la nuova assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori o coltivatori per un numero massimo di n. 5 posti, la suddetta area sarà attrezzata ed il mercato vi si svolgerà nei giorni di lunedì di ogni settimana;

Art. 3) Di stabilire che l'esercizio dell'attività commercio ambulante su aree pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 lettera C) della legge regionale n. 18 del 01/03/1995 non può essere svolto nelle vie: Piazza R. Evola, via M. Del Ponte, via Roma, via Libertà, zone demaniali marittime e trazzerali.

Il Funzionario Preposto al Servizio ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 in ordine alla regolarità tecnica presente atto, esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL PROPONENTE CAPO AREA
UFFICIO COMMERCIO
(D.ssa Rosa MANZO)

[Firma]